

DISCIPLINARE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CACCIA 5.5.22 RAC FORNO DI ZOLDO (02/08/2020) - Revisione: (05/05/2022)

NR	VIOLAZIONE	SANZIONE
1	Esercizio della caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 19 L.157/92 (art.30 Lg 157/92 comma a)	espulsione dalla Riserva
2	Esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti e da aereomobili (art.30 comma b)	1 anno di sospensione dalla qualifica da socio
3	Esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì) (art. 30 comma f)	1 anno di sospensione dalla qualifica da socio
4	Esercizio della caccia in orario non consentito o con l'ausilio di fonti luminose o termocamere (LR. 50/93 art.14 c.8 e art..30 c.1)	1 anno di sospensione dalla qualifica da socio
5	Abbattimento, cattura o detenzione di esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina della quale sia vietato l'abbattimento (tetraonidi e coturnici)	1 anno di sospensione dalla qualifica da socio
6	Superamento del piano di abbattimento assegnato dalla riserva al socio	1 anno di sospensione dalla qualifica da socio
7	Abbattimento di un ungulato diverso da quello indicato dall'esperto accompagnatore (art.6 Reg.P.T.)	minimo 6 mesi massimo un 1 anno di sospensione dalla qualifica da socio
8	Prelievo selettivo degli ungulati:violazione in materia di accompagnamento (art.5 e 6 Reg. Prov. Tec.)	minimo 3 mesi massimo 1 anno di sospensione della qualifica da socio
9	Omessa denuncia al Presidente o ad un suo delegato del ferimento di un capo di ungulato entro le ore stabilite e/o ricerca di animali feriti senza conduttore iscritto all'albo (art.8 Reg. Prov.parte Tec.)	da 6 mesi a 1 anno di sospensione della qualifica da socio
10	Mancata denuncia del capo abbattuto di ungulato al Presidente o ad un suo delegato	minimo 6 mesi e massimo 2 anni di sospensione della qualifica da socio
11	Ritardata denuncia di un capo di selvaggina pregiata della zona Alpi oltre l'orario stabilito dal Regolamento Provinciale (Reg.Prov. Parte Tecnica -art.15 c. IV° sub 2)	minimo 6 mesi e massimo 1 anno di sospensione della qualifica da socio
12	Mancato rispetto della pianificazione dei prelievi determinata dalla Riserva	minimo 6 mesi e massimo 1 anno di sospensione della qualifica da socio
13	Violazione delle restrizioni di riserva approvate dalla Provincia	minimo 6 mesi e massimo 1 anno di sospensione della qualifica da socio
14	Violazione delle restrizioni della riserva approvate dall'assemblea dei soci a maggioranza qualificata	minimo 6 mesi e massimo 1 anno di sospensione della qualifica da socio
15	Gravi, reiterati e scorretti comportamenti finalizzati a pregiudicare la regolare conduzione della Riserva o ledere la dignità dei soci o degli organi direttivi della riserva stessa	minimo 1 e massimo 2 anni di sospensione dalla qualifica da socio
16	Mancata fattiva partecipazione alle attività di Riserva	Mancata partecipazione alle attività della Riserva senza giustificato motivo: Censura. Se recidivo sospensione della qualifica di socio da 5 gg a 10 gg . Se plurirecidivo sospensione dalla qualifica di socio da 1 a 3 mesi.

NOTE 4.2 - 5.5.22

a)	In caso di recidive, ovvero quando nei 5 anni successivi lo stesso soggetto commette la medesima violazione, le sanzioni saranno raddoppiate.
b)	L'espulsione è inflitta per violazioni particolarmente gravi, che hanno comportato un danno al patrimonio faunistico della Riserva ovvero a seguito di tre provvedimenti di sospensione. Il socio espulso non potrà essere riammesso prima che siano trascorsi 10 anni.
c)	Circostanze aggravanti: se recidivo, se il fatto è stato commesso in concorso con altri, se il fatto ha causato un danno al patrimonio faunistico della Riserva, se il comportamento ha ostacolato l'accertamento dell'illecito, se l'illecito è stato commesso da componenti del Comitato Direttivo della Riserva.
d)	Circostanze attenuanti: autodenuncia, buona fede accertata, collaborazione con gli agenti al fine dell'accertamento della violazione, oggettive difficoltà nelle comprensione delle norme dettate.
e)	Qualora la trattazione del procedimento determini l'emissione di un provvedimento di archiviazione in quanto il fatto è stato causato da soggetto diverso, dovranno comunque essere accertate le responsabilità

e)	e presi i dovuti provvedimenti a carico dei responsabili.
f)	Sul significato di censura, sospensione da socio, espulsione dalla Riserva, e sull'iter e gli adempimenti dei provvedimenti disciplinari si rimanda all'art. 14 dello Statuto di riserva.
g)	Nel caso di sanzioni comminate da terzi aventi diritto, la Riserva si adeguerà fissando la sospensione da socio alla sanzione comminata da terzi aventi diritto.